

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 0015958

Roma, 11 novembre 2010

OGGETTO: D.M. 22 febbraio 2006 - fabbricati e/o locali adibiti ad uffici.

Si riscontra la nota di codesta Direzione relativa a tre quesiti sull'applicazione del D.M. di cui in oggetto.

Quesito n. 1

Si ritiene che soltanto per gli uffici di tipo 1, ubicati in edifici a destinazione mista, è ammessa l'adozione di scale ad uso promiscuo.

Quesito n. 2

L'indicazione data dal punto 6.4 del Titolo II (*Numero delle uscite*) "Il numero di uscite dei singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due, ubicate in posizione ragionevolmente contrapposta" è da intendersi che devono essere previste almeno due scale per gli uffici di tipo 3,4, 5 e per gli uffici di tipo 2 se di nuova realizzazione.

Per gli uffici di

- tipo 1
- tipo 2 da insediare in edifici esistenti, potendo far riferimento ai parametri previsti nell'allegato III al D.M. 10 marzo 1998, può essere prevista una sola scala purché l'altezza antincendi degli edifici non sia superiore a 24 metri.

Quesito n. 3

Premesso che la problematica sarà sottoposta all'attenzione del C.C.T.S. si ritiene, anche in considerazione di chiarimenti forniti a quesiti simili, che ai fini della classificazione e pertanto della individuazione delle norme di sicurezza da applicare, il numero di presenze vada riferito alla somma di quelle relative ai singoli uffici anche se appartenenti a compartimenti diversi oppure facenti capo a titolarità diverse.

Quanto sopra, considerando i singoli uffici come attività pertinenti ubicate nel medesimo edificio, così come specificato nella lettera-circolare prot.n.P694/4122 del 19 giugno 2006.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette la nota del Comando provinciale Vigili del fuoco di XXXX contenente la formulazione di quesiti sulla corretta interpretazione del DM 22/02/2006 relativo agli edifici destinati ad uffici.

In relazione ai contenuti dei quesiti si ritiene che:

Quesito n.1

il DM 22/02/2006 consente che gli uffici di tipo 2, 3 e 4 (per edifici con altezza antincendio non superiore a 18 m) siano ubicati in edifici a destinazione mista. Ciò comporta in ogni caso la realizzazione di vie di esodo indipendenti, tenendo conto peraltro della definizione stessa di edificio a destinazione mista. Solo per gli uffici di tipo 1 è consentita l'adozione di scale ad uso promiscuo.

Quesito n. 2

Si condivide il parere del Comando di XXXX sulla previsione di un numero minimo di 2 vie di uscita verticali indipendenti per edifici a più piani ospitanti uffici di tipo 2, 3, 4, 5.

Quesito n.3

Si ritiene che più uffici di tipo 1 possano coesistere nello stesso edificio di tipo misto utilizzando scale di tipo promiscuo.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

In relazione alla regola tecnica di prevenzione incendi indicata in oggetto si formulano i seguenti quesiti inerenti la possibilità di prevedere scale ad uso promiscuo in fabbricati per civili abitazioni ed uffici, il numero minimo di scale da realizzare in fabbricati per uffici a più piani e la classificazione degli uffici.

In particolare il quesito n. 1 si riferisce ad uffici di nuova costruzione di tipo 4 con altezza antincendi non superiore a 18 mt, ad uffici di tipo 3 e di tipo 2, per i quali tutti è consentita, ai sensi del combinato disposto dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato al D.M. 22 febbraio 2006, l'ubicazione in edifici a destinazione mista.

I quesiti 2 e 3 sono invece relativi ad uffici di qualsiasi tipologia.

Quesito n. 1

Osservato:

1. che il punto 15.1 del Titolo III per uffici di tipo I ammette esplicitamente la possibilità che tali uffici siano *serviti da scale ad uso promiscuo*;
2. che, per uffici di tipo 2 e 3, i punti 16 e 17 del titolo III rimandano ai punti 3, 4 e 6 del titolo II;
3. che, il Titolo II, ai punti 3 (*Ubicazione*), 4 (*Separazione - Comunicazioni*) 6 (*Misure per l'evacuazione in caso di emergenza*), nulla dice esplicitamente sulla indipendenza delle scale che devono servire gli uffici;
4. che il punto 4.1.c del Titolo II vieta le comunicazioni degli uffici del tipo indicato in premessa con altre attività non pertinenti, siano esse soggette o meno al rilascio del CPI;

se ne deduce l'ammissione esplicita della possibilità di impiego di scale ad uso promiscuo solo per uffici di tipo 1, mentre il divieto di cui al punto 4.1.c, sembrerebbe escludere, pur in assenza di esplicita prescrizione del Titolo II, tale possibilità per uffici di categoria superiore.

Valutato la realtà del mercato edilizio e considerato che è assolutamente frequente che un fabbricato venga destinato in parte ad uffici ed in parte a civili abitazioni (raramente considerabili *pertinenti*), si osserva che la sola presenza di due piani di superficie complessiva superiore a 1000 mq (500 mq/piano - indice di affollamento 0,1 pers/mq) comporta la classificazione del blocco uffici in ufficio di tipo 2 e di conseguenza l'obbligo di prevedere scale indipendenti.

Quesito n. 2

Il quesito riguarda il numero minimo di scale da realizzarsi in un edificio a più piani destinato ad uffici di tipo 2, 3, 4, 5.

Si fa notare che mentre una lettura del D.M. in parola effettuata alla luce degli ordinari criteri o regole di prevenzione incendi, porta alla previsione di un numero minimo di due vie di uscita verticali che immettono in luogo sicuro, una lettura letterale può condurre a conclusioni diverse.

Infatti:

1. in nessun punto del Titolo II si parla di un numero minimo di due scale, come avviene in diverse regole tecniche;
2. il punto 6.4 (*Numero delle uscite*) del Titolo II prevede un numero minimo di due uscite *dai singoli piani*, ubicate in posizione ragionevolmente contrapposta, ma non esclude che tali due uscite di piano possano condurre verso la stessa scala;
3. il punto 6.5 (*Larghezza delle vie di uscita*) del Titolo II prescrive solo la minima larghezza totale delle vie di uscita, senza prescrivere che tale larghezza debba o meno essere distribuita in più vie di uscita.

Tale diversa interpretazione potrebbe portare anche all'autorizzazione di edifici di qualunque altezza dotati di unica scala, purché la stessa abbia capacità di deflusso congrua con l'affollamento del due piani consecutivi più affollati.

Si rileva, infine, che la previsione di due uscite di piano (punto 6.4) appare difficilmente applicabile quando su un piano sono presenti diversi uffici indipendenti, tutti aventi accesso dal pianerottolo della scala o dall'atrio prospiciente la stessa. In tali condizioni, l'unica uscita di piano di ciascun ufficio indipendente potrebbe essere sufficiente, a condizione che l'affollamento in ciascuno di essi sia contenuto in valori da definire.

Quesito n. 3

Si fa conoscere che una proposizione ricorrente dei titolari delle attività è la previsione di piani ufficio compartimentati per piano, ampiamente nei limiti del punto 5.3 (*Compartimentazione*) del Titolo II, costituenti, ciascun piano, ufficio di tipo 1 e quindi nelle possibilità di utilizzo di scale ad uso promiscuo e non soggetti alle ulteriori prescrizioni previste dalla norma per uffici di categoria superiore.

Tale lettura trova il parere contrario di questo Comando, il quale ritiene che sia il blocco di piani destinati ad uffici a determinarne la tipologia da 1 a 5 e non il singolo compartimento, anche se questo è collegato direttamente alla via di uscita verticale.

La creatività dei proponenti non si ferma qui e prevede anche la distribuzione dei piani ufficio a quote diverse non consecutive, inframezzati da piani per civili abitazioni.

Si chiede di conoscere il parere di codesto Ufficio sui tre quesiti proposti.